

RISOLUZIONE n. 7/99 del 20.12.1999

Criteria per la formazione dei collegi giudicanti e l'assegnazione dei ricorsi nell'anno 2000

I - Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri di massima fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse; che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Tali disposizioni tendono ad assicurare da un lato modalità di organizzazione delle Commissioni tributarie omogenee su tutto il territorio nazionale, oltre che a garantire, nella composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, l'apporto delle specifiche professionalità e conoscenze dei giudici tributari, tenuto conto delle diverse estrazioni professionali degli stessi; dall'altro, criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e tra i componenti di una stessa sezione in modo da escludere, sia per le indicate modalità che per i criteri, che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e/o personalistici.

Le norme citate, infatti, sono anche frutto del dibattito culturale, che si è sviluppato sin dalla fine degli anni '60, soprattutto nella magistratura ordinaria e che è stato oggetto di grande attenzione da parte della dottrina, secondo cui l'elaborazione di precisi criteri per la formazione delle tabelle e per la ripartizione degli affari assicura il puntuale rispetto del principio del giudice naturale statuito per legge (art. 25 della Costituzione). Lo stesso legislatore, poi, recependo quanto già aveva formato oggetto di precise direttive in circolari del Consiglio superiore della Magistratura, ha aggiunto (con l'art. 4 D.P.R. n. 449 del 1988) l'art. 7-ter al R.D. n. 41 del 1941, che assoggetta alla procedura già prevista per la formazione delle tabelle anche l'assegnazione degli affari penali "secondo criteri obiettivi e precedentemente indicati in via

generale dal Consiglio superiore della Magistratura” e che il C.S.M. applica anche per gli affari civili.

In relazione alla risoluzione n. 15 del 9/12/1997 che approvava i criteri per la formazione dei collegi giudicanti e l’assegnazione dei ricorsi per il 1998, sono pervenute le osservazioni di quattro Presidenti di sezione della Commissione tributaria provinciale di Salerno i quali contestano che il Consiglio di presidenza possa “rivolgere direttive ai Presidenti di sezione in ordine ai criteri da adottare per l’assegnazione del ricorso al singolo componente” in quanto a loro avviso l’assegnazione dei ricorsi “non ha nulla a che vedere con ... il principio del giudice naturale”, tanto che le modifiche del processo civile e di quello tributario che sono state di recente introdotte dal legislatore non hanno recepito “l’indirizzo dei criteri precostituiti per l’assegnazione dei procedimenti, lasciando inalterati sia l’art. 168-*bis*, sia l’art. 56 disposizioni attuative del C.P.C., sia il recente art. 30 D.Lgs n. 546/92, norme tutte che attribuiscono ai Presidenti il potere di nomina del relatore... senza riserve o condizioni o criteri precostituiti di sorta”. Tali osservazioni non convincono perché la legge (art. 24 lett. *f*) e *g*) D.Lgs n. 545/92) attribuisce al Consiglio di Presidenza il potere di stabilire i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni; questi poteri sarebbero vanificati se non venisse riconosciuto al Consiglio di Presidenza di verificare l’adozione da parte dei Presidenti delle Commissioni di provvedimenti conformi ai criteri di massima suggeriti che, comunque, prevedono spazi di discrezionalità in relazione ai quali si richiede una specifica motivazione. Tali poteri; poi, non sono finalizzati soltanto ad un fatto organizzativo fine a se stesso, ma sono riconosciuti perché, nel concorso con i corrispondenti poteri dei Presidenti di Commissione e di sezione, sia assicurato a ciascun giudice tributario uno status di effettiva indipendenza e rispetto delle proprie funzioni, nonché per garantire efficienza e funzionalità del servizio giudiziario, assicurando il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, che, peraltro, le stesse osservazioni richiamate pongono a base della predeterminazione della composizione dei collegi. È evidente, però, che per il carattere unitario del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) ad esso deve ricollegarsi anche un sistema di distribuzione degli affari che non vanifichi, per altro verso, il principio della naturalità del giudice.

Vorranno, perciò i Presidenti delle Commissioni e delle sezioni attersi ai seguenti criteri, segnalando a questo Consiglio eventuali correttivi apportati in ragione di particolarissime situazioni debitamente motivate.

2 – *Composizione delle Sezioni*

1) Allo stato, tutte le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.

I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative (es. componenti di una stessa sezione residenti in città diverse da quella della Commissione).

2) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, salvo impossibilità, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio. Pertanto, salva la prevista eccezione, non possono essere assegnati ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.

3) L'istituzione di sezioni, cui sono attribuite in prevalenza le controversie relative a determinate materie, può essere disposta solo per particolari tributi (ad es. Iva), ovviamente assicurando nella composizione della stessa la presenza di componenti esperti nella materia.

4) Nelle Commissioni che registrano la copertura di tutti i posti, se vi sono componenti nominati in sovrannumero, i Presidenti avranno cura di assegnarli ad un'unica sezione, in modo da consentire, ove possibile, la formazione di più collegi. Si precisa che, in tal caso, i Presidenti "in sovrannumero" svolgeranno solo le funzioni di Presidenti dei collegi giudicanti nei quali risultano inseriti, salvo quanto si dirà in ordine alla sostituzione del Presidente assente.

5) Tenuto conto che, in diverse Commissioni, si sono verificate vacanze, si segnala l'opportunità, ove risultino vacanti sia posti di Presidente di sezione che di Vice Presidente e di giudice, di procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Mentre tale procedimento non può essere adottato nell'ipotesi di totale copertura dei posti di Presidente di sezione, è possibile, invece, farvi ricorso anche quando, essendo presenti tutti i Vice Presidenti, siano vacanti posti di Presidente di sezione e più posti di giudice, in quanto il Vice Presidente anche nella sezione di nuova assegnazione svolgerà funzioni di Presidente del collegio. Ai posti vacanti devono essere parificati i posti ricoperti da giudici che si astengono dall'esercizio delle funzioni in attesa delle decisioni di questo Consiglio sulla loro posizione per quanto concerne le cause di incompatibilità.

6) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno componenti della sezione in ordine numerico successiva a quella in oggetto (es. al posto di Presidente della I sezione sarà designato il Presidente della II sezione, del Vice Presidente della II, il Vice Presidente della III, del giudice della IV il giudice della V). Per l'individuazione del giudice si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno il primo o i primi due giudici della IV sezione) e a tal'uopo, nella composizione delle sezioni, i giudici saranno indicati secondo l'ordine alfabetico.

7) Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.

8) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione del 1/7/1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue: a) se alla sezione risulta assegnato un Presidente "in sovrannumero", designerà tale Presidente; b) se non ricorre questa ipotesi, adotterà, a seconda delle circostanze, uno dei provvedimenti indicati nei n. 5, 6 e 7; c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà designare il Vice Presidente della sezione.

Tale specifica designazione è necessaria anche in questa ipotesi perché, a norma del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante.

10) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13 secondo comma, D.Lgs n. 546/92.

11) I Presidenti delle Commissioni provinciali, con lo stesso decreto indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).

12) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23/6/1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i

Presidenti delle Commissioni Tributarie di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni di I grado di Trento e Bolzano.

3 – Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati.

Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 2 del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.

Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, specificherà anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.

4 – Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

a) All'inizio di ogni anno il Presidente della Commissione, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza.

b) Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio dell'anno, stabilisce con proprio decreto il calendario delle udienze della sezione e, all'inizio di ogni trimestre o, se ragioni organizzative lo giustificano, di ogni quadrimestre o semestre (con il limite, comunque, del semestre) la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti.

Con il medesimo decreto, il Presidente di sezione prevederà due collegi ogni settimana, dei quali uno presieduto dal Vice Presidente.

Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà, è possibile prevedere un solo collegio ogni settimana, osservando, comunque, nella presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente.

Conseguentemente, nel caso che alla sezione sia assegnato un Presidente

sovrannumerario, il Presidente della sezione deve predisporre un calendario di non meno cinque collegi mensili, prevedendo che almeno uno di essi sia presieduto dal Presidente nominato in sovrannumero.

Particolari situazioni che non consentono nemmeno un collegio alla settimana per ciascuna sezione dovranno essere segnalati dai Presidenti delle Commissioni, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, al Consiglio di Presidenza che potrà autorizzare la deroga.

c) Nella predisposizione dei collegi, il Presidente di sezione prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente. Pertanto, il componente, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o la segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria.

Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.

Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima, a meno che a questa non sia assegnato un Presidente in "sovrannumero", nella quale ipotesi il Presidente della sezione è sostituito da quest'ultimo.

Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Presidente in sovrannumero o dal Vice Presidente di altra sezione. Il Presidente in sovrannumero è sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione, dal Vice Presidente e poi dal Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione pre-determinata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato ai punti 6 e 7 del precedente paragrafo, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

<u>Esempio:</u> (da indicare) (nel decreto)	Collegio A Pres. di Sez. Componenti 1 2 Sostituzione 3	Collegio B Vice Pres. Sez. Componenti 3 4 Sostituzione 2	Collegio C (eventuale) Pres. Sez. Sovrannum. Componenti 5 o 1 6 o 3
---	--	--	--

da non indicare

nel decreto	sostituzione Presidente con il Pres. in soprannumero poi con il Vice Presidente poi con il Pres. di altra Sez.	sostituzione Vice Presidente con il Pres. di Sez. poi con Pres. in soprannumero poi con Vice Pres. altra Sez.
-------------	---	--

Anche la sostituzione, per così dire esterna, è predeterminata, nel senso che se, in ipotesi, il Presidente della II sezione, chiamato a sostituire il Presidente della I, sia impossibilitato, quest'ultimo sarà sostituito dal Presidente della III sezione e così di seguito.

d) Per rendere effettivo e funzionale l'indicato sistema di sostituzione, i presidenti di Commissione inviteranno i Presidenti di sezione a concordare i collegi almeno con il Presidente di sezione numericamente successiva (ad es., il Presidente della I sezione con il Presidente della II).

e) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni di predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

f) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta la composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo possiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti.

Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il numero 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.

5 – Ripartizione dei ricorsi

1) I ricorsi debbono essere numerati progressivamente al momento della

presentazione presso la Segreteria della Commissione ed essere assegnati alle sezioni, non oltre il termine di trenta giorni dal loro deposito, in base ai criteri prestabiliti dal Presidente della Commissione, che non può delegare a terzi tale operazione, salvo la deroga di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs n. 545/92, che dovrà essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Presidenza, con l'indicazione del Presidente di sezione delegato.

2) I Presidenti di Commissione, con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, indicheranno il criterio automatico cui si atterranno nella ripartizione degli affari, tenuto conto di quanto appresso specificato.

3) I Presidenti delle Commissioni assegneranno i ricorsi a ciascuna sezione, con criterio automatico indicato, singolarmente o a gruppi omogenei, assicurando che il numero dei ricorsi ripartiti sia uguale per ciascuna sezione (es.: ricorso n. 1 alla I sezione, n. 2 alla II sezione, etc.; oppure i ricorsi dall'1 al 10 alla I sezione, dall'11 al 20 alla II, etc.), salvo specifiche motivate necessità (es.: numero di ricorsi pendenti in una sezione rispetto alle altre, che ne giustifica l'esclusione dall'assegnazione).

4) Nelle Commissioni, nelle quali sono previste sezioni per la trattazione di determinate materie (Iva, Imposta sui redditi, classificazione immobili, etc. v. par. 2), i relativi ricorsi dovranno essere assegnati con i criteri di cui al precedente punto 3. A tali sezioni dovranno anche essere assegnati ricorsi, concernenti materie diverse da quella di specializzazione, ma in numero minore, inversamente proporzionale a quelli assegnati per materia. Anche per l'assegnazione di tali ricorsi dovrà essere indicato un criterio automatico (es.: ogni due o tre turni prestabiliti per l'assegnazione dei ricorsi alle altre sezioni).

5) I Presidenti di sezione, dopo aver svolto l'esame preliminare dei ricorsi ai sensi degli articoli 27 e seguenti D.Lgs n. 546/92, qualora non debbano adottare alcuno dei provvedimenti ivi indicati, provvederanno:

a) a dividere i ricorsi in base al tributo, assicurando, per quanto è possibile, che ciascun collegio tratti, nella stessa udienza, ricorsi aventi lo stesso oggetto, in modo da facilitare anche la presenza del relativo Ufficio;

b) ad assegnare i ricorsi, così raggruppati, ai collegi previsti per le udienze nelle quali è indicata, con il calendario di cui all'art. 6 D.Lgs n. 545/92, la trattazione delle controversie aventi lo stesso oggetto, partendo dal collegio presieduto dal Presidente della sezione, cui sarà assegnato il primo gruppo, tenendo conto della numerazione di cui al punto 1.

All'uopo, si precisa che i Presidenti delle sezioni, con il decreto con il quale stabiliscono il calendario delle udienze, dovranno specificare, se possibile, quali controversie saranno trattate di preferenza in ciascuna udienza. Inoltre, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs n. 546/92, in ciascun mese e per ciascuna sezione almeno un'udienza deve essere destinata alla trattazione delle controversie di valore non inferiore a cento

milioni ed un'altra udienza deve essere destinata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica (art. 5, comma I, lett. a) D.L. 27/4/1990 n. 90, convertito nella Legge 26/6/1990, n. 105); nello stesso decreto, quindi, dovranno essere indicate anche tali udienze mensili.

6) Per quanto concerne l'assegnazione ai singoli relatori, il Presidente della sezione dovrà indicare, sempre con il decreto suindicato, il criterio automatico cui si atterrà (es.: il primo ricorso al Presidente, il secondo al componente indicato come 1, il terzo al componente indicato come 2; oppure il primo al Presidente, i successivi tre al componente indicato come 2, oppure il primo al Presidente, i successivi tre al componente indicato come 1, gli ulteriori successivi tre al componente indicato come 2 etc.), con la possibilità di derogarvi in considerazione della complessità della questione e/o della speciale competenza di un componente del collegio.

7) Ai criteri prestabiliti potrà derogarsi solamente nelle ipotesi espressamente previste dagli articoli 26 e 29 D.Lgs n. 546/92. Nel caso di ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo, il Presidente della Commissione, ove ritenga di avvalersi della facoltà di assegnarli alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente, dovrà tenerne conto nelle assegnazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, nel senso che la sezione cui risulteranno assegnati sarà esclusa dalla successiva turnazione.

8) Qualora i Presidenti delle Commissioni dispongano il temporaneo "congelamento" della sezione (v. par. 2, "Composizione delle sezioni") i ricorsi pendenti presso tale sezione saranno ridistribuiti tra le altre con l'osservanza dei criteri di cui ai numeri 3 e 4.

9) Le istanze di sospensione cautelare del provvedimento impugnato vanno assegnate alla sezione presso la quale pende il ricorso cui l'istanza si riferisce, per essere inserite nello stesso fascicolo e trattate nel primo collegio utile ai sensi dell'art. 47 D.Lgs n. 546/92. Ove il ricorso non risulti ancora assegnato, il Presidente provvederà ad assegnarlo senza ritardo.

10) I Presidenti delle sezioni, ove accolgano, con provvedimento motivato, istanza di fissazione dell'udienza, assegneranno il ricorso alla prima udienza utile.

11) Si richiama la risoluzione n. 13 del 9/6/1998 concernente problemi organizzativi e criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi conseguenti all'istituzione del giudice singolo. Per quanto concerne la circostanza, segnalata nell'ultima parte della richiamata risoluzione, che il numero dei ricorsi "non consente una sollecita decisione da parte della sezione" si precisa che tale valutazione spetta al Presidente di sezione. In ogni caso il Presidente della Commissione potrà assegnare ad altra sezione, che sia in grado di fissarli sollecitamente, i ricorsi per i quali non sia stato possibile fissare la trattazione in pubblica udienza entro il primo semestre 2000.

6 – Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati - reclami al Consiglio di Presidenza

I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il 15/1/2000.

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni in ordine agli stessi, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il 30/1/2000.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il 10/2/2000, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni. I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione, entro il 20/2/2000.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami. Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.